



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2012

Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva
per le persone disabili

ONOREVOLI SENATORI. — Lo sport rappresenta, tra le altre, una delle attività più importanti per la vita di ciascun uomo e può diventare essenziale per un disabile che, attraverso la pratica sportiva, esercita il corpo e stimola le capacità relazionali, con evidenti benefici effetti sulla sua condizione.

Il presente disegno di legge mira ad incentivare e sostenere la pratica sportiva per le persone disabili, prevedendo appositi strumenti di supporto capaci di colmare i disagi esistenti.

In tal senso, obbedendo ad una logica di intervento non generalizzato ed indiscriminato né, ovviamente, clientelare, si è preferito prevedere esclusivamente interventi contributivi circoscritti a «servizi reali», come il contributo alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive, le spese inerenti a istruttori, tecnici e medici specialisti per gli atleti disabili, nonché il contributo alle spese per corsi specifici a favore di istruttori specializzati.

Sono previsti, inoltre, interventi di adeguamento delle strutture sportive per l'eliminazione ed il superamento delle cosiddette «barriere architettoniche», un terreno di lavoro molto impegnativo visto che davvero molto poco è stato finora fatto.

Lo stato di emarginazione patito da chi vive una condizione fisica caratterizzata da

vari generi di impedimenti non può essere confermato anche nella pratica di attività sportive compatibili, al fine del recupero e dell'inserimento di tali soggetti nel contesto sociale, di cui devono essere sempre più parte integrante e non marginale.

Per il disabile non può, insomma, sempre «piovere sul bagnato». Non può aggiungersi al ventaglio di impedimenti già sofferti anche la negazione della partecipazione alla molteplicità di stimoli, di esperienze e di rapporti interpersonali che qualsiasi attività sportiva rappresenta.

Comunicando e socializzando, anche attraverso l'attività sportiva, la persona disabile potrà condividere, in un contesto ricco di stimoli e positive suggestioni, le proprie angosce, prendendo coscienza, oltre che dei propri limiti, anche delle proprie potenzialità e capacità fisiche.

Si ritiene che l'esperienza avviata, a suo tempo, dal Ministro Guidi su tali tematiche resti un esempio di iniziative che, purtroppo, hanno trovato poco seguito.

Con il presente disegno di legge si intende dare un contributo concreto per realizzare il sogno difficile dell'affermazione di inalienabili diritti alla giustizia, alla dignità e alla gioia di vivere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato promuove e favorisce lo sviluppo delle attività sportive, per le persone disabili, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica.

2. Alle società, associazioni e federazioni sportive è riconosciuta primaria importanza per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

3. In attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 2, lo Stato concede alle regioni i contributi previsti dagli articoli 2 e 5.

Art. 2.

(Interventi)

1. I contributi di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono concessi alle regioni che li devolvono alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività riconosciute dal CONI, al fine di promuovere la partecipazione delle persone disabili alla pratica sportiva, esclusivamente per le seguenti finalità:

a) spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive;

b) spese inerenti le manifestazioni sportive aperte anche ai disabili;

c) spese per istruttori, tecnici e medici specifici per gli atleti disabili;

d) spese per interventi per corsi specifici a favore di istruttori di atleti disabili.

2. Sono ammessi ai contributi di cui al comma 1 anche le società e associazioni

composte prevalentemente da disabili che partecipano o programmano attività e iniziative sportive riconosciute dal CONI.

3. Gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa sono esclusi dai suddetti contributi.

Art. 3.

(Domande)

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, debbono essere inoltrate al Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti debbono produrre la seguente documentazione:

- a) istanza della società o associazione con la quale si richiede il contributo;
- b) atto costitutivo della società o associazione;
- c) elenco nominativo dei tesserati con evidenziazione dell'*handicap*;
- d) parere favorevole dell'organo federale competente;
- e) documentazione giustificativa delle spese sostenute.

3. Le società e le associazioni possono presentare, per le finalità di cui alla presente legge, più domande di contributo riferite allo stesso anno finanziario.

4. Nella prima applicazione della presente legge le domande di cui al comma 1, sono presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 4.

(Concessione ed erogazione)

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi, sentita un'apposita Commissione che è costituita presso il Ministero per gli af-

fari regionali, il turismo e lo sport, al fine di individuare i criteri per l'ammissione delle domande e l'assegnazione e l'erogazione dei medesimi contributi.

Art. 5.

(Interventi di adeguamento)

1. Ai comuni singoli o associati sono concessi dallo Stato, attraverso le regioni, contributi pluriennali per le spese necessarie per l'adeguamento delle strutture sportive alla necessità della pratica sportiva da parte dei disabili.

2. Gli impianti sportivi per la cui realizzazione sono richiesti i contributi statali, devono essere adeguati alle finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 1.

3. Le provvidenze di cui al presente articolo possono essere concesse, tramite i comuni, anche per l'adeguamento di strutture sportive private, purché gestite da società affiliate alla competente federazione del CONI, e con attività finalizzate esclusivamente per gli atleti disabili.

4. Gli interventi di adeguamento delle strutture sportive private sono realizzati, anche in deroga alle prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle prescrizioni tecniche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. Le provvidenze di cui al comma 3 si cumulano con quelle derivanti dal riparto del fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Art. 6.

(Domande da parte dei comuni)

1. Entro il 1° marzo di ogni anno il sindaco del comune interessato presenta alla re-

gione, anche per le strutture private, domanda per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, allegando il preventivo delle spese da sostenere e il piano finanziario.

Art. 7.

(Concessione dei contributi)

1. Ciascuna regione, sentita la commissione consiliare competente, delibera entro il 31 maggio di ogni anno la concessione dei finanziamenti tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute ammissibili e delle disponibilità.

2. Qualora lo stanziamento di cui al comma 1 non risultasse interamente utilizzato alla scadenza dei termini fissati, le regioni possono disporre la riapertura dei termini per la richiesta dei finanziamenti.

3. La mancata corrispondenza delle opere a quelle risultanti nella documentazione acquisita nella domanda di cui all'articolo 3 comporta la revoca della concessione del finanziamento e il recupero del contributo eventualmente erogato.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 300.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

